


Pubblicato il 11/06/2024



N. 00742/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 865 del 2023, proposto da

Martina Giancristofaro, Augusta Antonacci, Michela Berardi, Michele Buonvino, Massimiliana Camardella, Campanella Rosalba Campanella, Giusy Cavallo, Stefania Chiappini, Alessandra Cirulli, Simone D'Andrea, Francesca De Palma, Marianna Fuiani, Valentina Pia Gaudiano, Donato Gigante, Tiziana Greco, Elisabetta Laccetti, Francesca Lo Muzio, Emanuela Macchietta, Rita Pia Marinelli, Giulia Masiello, Alessandra Montemarano, Paola Pachioli, Annalisa Parisi, Flora Parisi, Valeria Partipilo, Luciana Pecoriello, Angela Perrucci, Silvia Picoco, Martina Polito, Alessia Prete, Antonietta Roma, Federica Santoro, Angela Stefania, Rosaria Stella, Nicoletta Stelatelli, Francesco Pio Stramaglia, Carla Tamborrino, Antonia Tancorre, Angela Valente, Antonella Vivolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Chiara Vimborsati, Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Annamaria Stefania Cafiero, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso denominato "Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado" UNI_FG – Prot.n. 0035675 -I/7 del 18/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1502/2023 e UNI_FG – Prot.n. 0035923 -I/7 del 19/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1507/2023, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti;

2) dell'esito della prova preselettiva per essere stato attribuito il punteggio di 21 punti a fronte di 21,50 ritenuti utili per il superamento della prova (cfr. Allegato 4 – "Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado" UNI_FG – Prot.n. 0034277 -I/7 del 10/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1438/2023);

3) dei verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte;

4) dei verbali di correzione della prova preselettiva, tutti a riguardo della erroneità del quesito;

5) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Foggia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con decreto del 30.05.2023, n. 694, protocollo KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R. 000064. 30-05-2023 il Ministero dell'Università e della Ricerca autorizzava "l'avvio, per l'a.a. 2022/2023

dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado”, quindi determinava le modalità di espletamento delle prove di accesso “costituite da un test preselettivo, una prova scritta ovvero pratiche e da una prova orale”, fissava il calendario delle prove “mattinata del 7 luglio 2023” e forniva indicazioni precise nella allegata “tabella A” dei posti disponibili “Puglia, Università di Foggia, Posti Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado, n.550”. La procedura concorsuale, bandita a livello nazionale, è stata poi gestita presso le singole Università a mezzo pubblicazione di proprio Bando Concorsuale; per quanto in questa sede interessa, il Bando dell'Università della capitanata è così individuato e protocollato UNI_FG – Prot.n. 0029543 -III/4 del 08/06/2023 – Decreto del Rettore n.175/2023.

Il bando di concorso, in relazione alle prove di accesso, precisa: “Articolo 5 - Prove selettive di accesso - Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DM del 30 settembre 2011 la prova di accesso si articola in: - un test preselettivo; - una prova scritta e/o pratica; - una prova orale”; più specificatamente, “TEST PRESELETTIVO Le date di svolgimento dei test preselettivo sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, secondo il seguente calendario: ... 07.07.2023 Scuola secondaria di secondo grado ... Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti...” e ancora “PROVA SCRITTA E/O PRATICA Alla prova scritta e/o pratica saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preselettivo. Sono ammessi alla prova scritta e/o pratica anche coloro che, all'esito della prova

preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi". I ricorrenti affermano di aver partecipato alla prova preselettiva e dopo aver consultato la pagina istituzione dell'Università degli Studi di Foggia dedicata al Tfa Sostegno VIII Ciclo, hanno riscontrato di aver superato la prova come da indicazione contenute nella graduatoria pubblicata con punti 21 (cfr. "Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado" UNI_FG – Prot.n. 0034277 -I/7 del 10/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1438/2023: - il punteggio conseguito era pari a 21; - esito "AMMESSO/A").

Dopo pochi giorni sulla medesima pagina web istituzionale dell'Università degli Studi di Foggia è stato pubblicato il seguente avviso:

"Rettifica esito prova preselettiva Scuola Secondaria di II Grado - A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni candidati al CINECA, ed essendo stato riconosciuto dallo stesso che per uno dei quesiti posti, per la Scuola Secondaria di II Grado, le domande corrette erano due anziché una sola, nello specifico il quesito era il seguente e le risposte corrette erano sia la lettera A) che la lettera B):

Quali tra le seguenti affermazioni è corretta?

- A. Il pensiero verticale si mette in moto quando esiste una direzione
- B. Il pensiero laterale si mette in moto per generare una direzione
- C. Il pensiero laterale si mette in moto verso una soluzione chiaramente definita
- D. Con il pensiero orizzontale è possibile cercare approcci diversi, fino a trovare quello corretto
- E. Con il pensiero orizzontale si cerca di individuare il miglior approccio

Si è proceduto alla rielaborazione della graduatoria per la Scuola Secondaria di II Grado" (cfr Allegato 6 Screenshot della pagina Web del sito dell'Università di Foggia). Nella graduatoria rettificata i ricorrenti riscontravano di non risultare più tra coloro che avevano superato la prova, in quanto la soglia di sbarramento utile al superamento della prova, stante la intervenuta correzione, era stata alzata al punteggio di 21.5 (cfr. Allegato 1 provvedimento impugnato – "Esito Prova

Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot.n. 0035675 -I/7 del 18/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1502/2023 e UNI_FG – Prot.n. 0035923 -I/7 del 19/07/2023 – Albo Ufficiale di Ateneo n.1507/2023: - il punteggio riconosciuto alla prova era sempre pari a 21; - esito “NON AMMESSO/A”).

I ricorrenti che non avevano risposto A e neanche B al quesito in argomento, sono stati esclusi dall’elenco dei candidati ai quali è stato riconosciuto il diritto di accedere alla successiva prova scritta.

Con raccomandata P.E.C. gli interessati hanno rappresentato all’Università degli Studi di Foggia che il rinvenimento di un errore da parte di CINECA circa la presenza di un quiz con n.2 risposte corrette non avrebbe potuto danneggiare la loro posizione in graduatoria.

L’erroneità del quesito che recava due risposte corrette non avrebbe potuto essere imputato ai ricorrenti che hanno chiesto la “neutralizzazione” del quesito anche alla luce del principio del *favor participationes*.

L’Università degli Studi di Foggia non avrebbe riscontrato la predetta corrispondenza, per cui gli istanti hanno impugnato gli atti in epigrafe chiedendo l’ammissione con riserva stante l’approssimarsi della prova scritta fissata per il 26 luglio 2023.

Premessi cenni sulla propria legittimazione e interesse, gli istanti hanno dedotto i seguenti motivi:

erroneità della formulazione del quesito e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto - irrazionalità ed inadeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati. violazione ed errata applicazione del bando di concorso e del giusto procedimento. difetto di motivazione - eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e carenza di motivazione. violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’attività della p.a. - violazione del principio dell’affidamento e della buona fede.

travisamento ed erronea valutazione dei fatti violazione e vizi del procedimento. contraddittorietà e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa.

I quesiti somministrati ai candidati non avrebbero consentito di individuare con univocità la risposta "oggettivamente" esatta.

L'amministrazione avrebbe impedito lo svolgimento di una procedura seria, imparziale e trasparente.

Pertanto sarebbe necessario annullare il quesito erroneo, garantendo l'ultrattività della prima graduatoria approvata ovvero neutralizzare il quesito erroneo, attribuendo lo stesso voto a tutti i candidati, garantendo l'invarianza dell'ordine di graduatoria già approvato e pubblicato, consentendo la partecipazione alla prova scritta dei ricorrenti ovvero assegnare ai ricorrenti ulteriori 0.5 punti erroneamente valutata dall'Amministrazione;

errata formulazione del quesito / risposta con conseguente scorretta attribuzione del punteggio; esercizio del potere in autotutela in termini arbitrari ed irragionevoli poiché lesivo del principio del *favor participationes* dei candidati; manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa per aver operato *contra legem*.

La prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (5 risposte) delle quali solo una esatta.

La somministrazione del quesito errato avrebbe condizionato la prova dei candidati, impedendogli di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti e di superare la prova preselettiva per soli 0.5 punti.

Nel caso di specie il quesito è stato riconosciuto da CINECA e dall'Università degli Studi di Foggia come scorretto per avere lo stesso due risposte corrette invece che una sola.

La correzione del risultato disposta dall'Università di Foggia violerebbe il bando di concorso.

Una volta preso atto dell'eccezionalità dell'evento (riconoscimento di CINECA di

quesito errato), l'Ateneo foggiano avrebbe dovuto agire nel rispetto del Bando Concorsuale e del principio del *favor participationes*, come avrebbero fatto altri atenei.

L'Università degli Studi di Foggia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando solo documenti inerenti la procedura in questione.

Con ordinanza cautelare n. 370 del 6.9.2023 è stata accolta la domanda cautelare dei ricorrenti ai fini della loro "ammissione a prove concorsuali suppletive, con riserva del definitivo accertamento della legittimità della loro stessa ammissione".

Gli istanti hanno poi allegato l'atto di convocazione alle prove suppletive e il decreto del 20.10.2023 di approvazione degli atti del concorso per l'ammissione al percorso di formazione T.F.A VIII Ciclo di sostegno didattico agli alunni con disabilità contenente anche i nominativi (pre-matricola) dei ricorrenti avendo gli stessi: essi assumono di aver superato le prove concorsuali disposte dal Bando. UNI_FG – Prot.n.0051577 – III/4 del 20/10/2023 – Decreto del Rettore n.824/2023, senza alcuna ulteriore osservazione in ordine alla loro ammissione.

Ciò premesso rilevato che parte ricorrente ha notificato il ricorso ad un solo candidato (Cafiero Annamaria Stefania) e all'Università degli studi di Foggia, entro il prescritto termine decadenziale.

Considerata, comunque, la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti dei restanti soggetti controinteressati, che erano stati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso in esame, sulla base della graduatoria rettificata e pubblicata il 19.7.2023 (cfr. all. 6 ricorrenti e università di Foggia).

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale dell'Università degli studi di Foggia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, l'Università degli studi di Foggia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che l'Università degli studi di Foggia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla *home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci), decorrente dal perfezionamento della procedura di notifica per pubblici proclami.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025 e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO